#### L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 (1).

Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per città dei bambini e delle bambine.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 17 febbraio 2005, n. 13.

### **Art. 1** *Finalità*.

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della convenzione ONU, recepita con *legge 27 maggio 1991*, n. 176, riconosce le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi, quali soggetti di diritti propri e di particolari esigenze fisiologiche, psico-sociali e culturali, ne difende i diritti, sostiene le azioni, finalizzate allo sviluppo armonico e completo della loro identità personale, al miglioramento della loro qualità di vita, nonché alla concreta partecipazione alla vita della comunità locale, anche in attuazione della *legge 28 agosto 1997*, n. 285.

# **Art. 2** *Ambito di applicazione.*

- 1. La Regione Basilicata, al fine di attuare le finalità della presente legge, promuove:
  - a) le azioni volte al riconoscimento dei diritti e bisogni dei soggetti in età evolutiva;
- b) lo sviluppo delle politiche e degli interventi finalizzati a creare migliori condizioni di vita nell'ambiente urbano, nell'ambito dei processi di pianificazione e progettazione spaziale e temporale della città, anche attraverso micro-progetti volti al recupero degli spazi abbandonati e degradati per realizzare luoghi di incontri e di giochi e, quindi, di aggregazione;
- c) la realizzazione di progetti volti a favorire la autonomia delle bambine e dei bambini, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirla in modo pieno e corretto;
- d) la attivazione di iniziative tese a realizzare la loro partecipazione attiva alla vita civile ed alla crescita culturale;
- e) le attività di formazione e aggiornamento del personale degli Enti locali, degli addetti ai servizi di pubblica utilità, degli insegnanti di ogni ordine e grado tramite gli enti e le realtà preposte, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - f) la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale.

2. Per la concreta attuazione di quanto previsto al precedente comma, la Regione promuove la collaborazione con le Istituzioni, gli Enti locali, con le autorità scolastiche, con le associazioni e le organizzazioni sociali non lucrative. A tal fine può stipulare apposite intese. 3. La Regione promuove altresì progetti interregionali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito. 4. La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di "città dei bambini". Art. 3 Coordinamento legislativo. 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore, che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle adolescenti e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani. Art. 4 Indirizzi per gli strumenti urbanistici. 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi per la redazione e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali di regolazione degli orari.

#### Art. 5

Progetti "Città delle bambine e dei bambini".

- 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge i Comuni si dotano di progetti di intervento, orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e della bambine, degli adolescenti e delle adolescenti nelle città.
- 2. I progetti di cui al precedente comma, individuano le azioni e le iniziative da realizzare e le procedure di attuazione.
- 3. La Regione concede contributi ai Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50% della spesa considerata ammissibile <sup>(2)</sup>.

4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai Comuni, che si caratterizza per la particolare innovatività e trasversalità, al fine di sostenerne la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilità.
(2) Vedi, anche, la <i>Delib.G.R. 4 settembre 2006, n. 1289</i> e la <i>Det. 18 ottobre 2006, n. 1366</i> .
Art. 6 Monitoraggio delle azioni.
1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi, scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.
Art. 7 Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2005 in euro 100.000,00 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento quanto ad euro 10.000,00 dalla U.P.B. 1211.01, cap. 37000 "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio - Fondi regionali liberi - spesa corrente operativa" e quanto ad euro 90.000,00 dalla U.B.P. 1211.02, cap. 37050 "Fondo speciale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio - Fondi regionali liberi - Spese in conto capitale" del Bilancio della Regione per l'anno 2005.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 2005 le necessarie variazioni.
3. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2005 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
Art. 8

## Pubblicazione.

- 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.